

Messaggio municipale no. 2022-11 concernente il nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità

All'Assemblea comunale di Aranno.

Gentile signora Presidente,
gentili signore, egregi signori,

vi sottoponiamo, per approvazione, il progetto del nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità:

Premessa

Il Comune di Aranno dispone attualmente del "Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi comunali per la riduzione dei consumi, il miglioramento dello standard energetico degli edifici e per la promozione delle energie rinnovabili e del trasporto pubblico".

Lo stesso offre, tuttavia, un ventaglio di incentivi molto ridotto. Basti pensare che in ambito di mobilità lenta vengono sussidiati unicamente gli abbonamenti annuali con la denominazione "Arcobaleno". Sono esclusi, pertanto, abbonamenti generali FFS, carte multi-corse, "Metà-prezzo" e abbonamenti "Appresfondo" per gli apprendisti.

Il Regolamento attualmente in vigore, inoltre, non menziona gli aiuti in favore dell'efficienza energetica come, ad esempio, il risanamento energetico degli edifici, costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®, installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, ecc...

Con l'introduzione di questo nuovo Regolamento si intende, quindi, promuovere concretamente una politica energetica completa, in riferimento agli incentivi in vigore a livello federale e cantonale.

Dal 6 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo "Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impegno parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione". Questo strumento, in concomitanza con il nuovo "Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021", integra nuovi ambiti d'incentivazione, quali ad esempio la sostituzione di una caldaia a nafta con pompa di calore o l'installazione di impianti solari termici.

L'entrata in vigore delle disposizioni d'incentivazione a livello cantonale rende necessaria una revisione di quelle comunali.

In considerazione dei repentini sviluppi legati al settore energetico e delle conseguenti frequenti modifiche delle disposizioni d'incentivazione a livello federale e cantonale si ritiene, inoltre, che anche l'erogazione di incentivi a livello comunale dovrebbe essere regolamentata attraverso un Regolamento e una rispettiva Ordinanza Municipale.

Il primo dovrà includere le disposizioni generali, la seconda i dettagli relativi agli incentivi comunali ed, in particolare, la loro tipologia, le condizioni da rispettare e l'iter da seguire per il loro ottenimento e gli importi disponibili.

Questo approccio permetterà di dare una più pronta risposta alle eventuali future modifiche di incentivazione che si dovessero rendere necessarie.

Le disposizioni dettagliate della nuova Ordinanza riprenderanno di principio quelle definite nel regolamento. La stessa verrà allestita e pubblicata solamente dopo l'approvazione, da parte della SEL, del Regolamento.

Conclusioni

Considerato il successo degli incentivi comunali e l'importante sostegno che essi rappresentano per i privati che desiderano adottare, spontaneamente, misure in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, contribuendo in modo concreto ad uno sviluppo territoriale locale sostenibile, il Municipio di Aranno conferma il proprio impegno in questo ambito.

Al fine di disporre degli strumenti legislativi adeguati a far fronte ad un settore in continuo sviluppo, considerato quanto sopra si invita l'Assemblea comunale ad aderire alle conclusioni del presente messaggio e a voler

r i s o l v e r e:

1. **È approvato il nuovo “Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità”, articolo per articolo e nel suo complesso.**
2. **Il nuovo Regolamento comunale entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.**

Con la massima stima.


Il sindaco:

Stefano Magini

Per il Municipio



La segretaria f.f.:


Tatiana Morelli

Licenziato con risoluzione municipale no. 565/2022 del 07.11.2022

Municipale responsabile: - Andrea Pedrazzini, capodicastero

Va per rapporto a: - Commissione della Gestione

Allegato: - Regolamento



Comune di Aranno

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità

Ottobre 2022

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale del 10.03.1987,
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale,
- la Legge federale sulla Pianificazione del Territorio (LPT) del 22.06.1979,
- la Legge edilizia cantonale del 13.03.1991,
- la Legge cantonale sull'energia dell'08.02.1994,
- la legge federale sull'energia (LEne) del 26.06.1998,
- l'Ordinanza federale sull'energia (Oen) del 07.12.1998
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di un'apolitica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 06.04.2016

L'Assemblea comunale di Aranno dispone:

CAPITOLO 1

Disposizioni generali e competenze

Art.1 – Obiettivo

Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali, atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale, volte a ridurre i consumi di energia ed a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2 – Autorità competenti

- ¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- ² Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale ed i rispettivi importi nell'Ordinanza Municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità", in funzione del credito stanziato.
- ³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ⁴ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.
- ⁵ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ⁶ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 – Campi di applicazione

- ¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
 - b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
 - c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
 - d. analisi energetiche su edifici esistenti;
 - e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
 - f. altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale.
- ² Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell'Ordinanza Municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità in vigore.
- ³ I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente Regolamento anche nella rispettiva Ordinanza.
- ⁴ Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

CAPITOLO 2

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 4 – Procedura

- ¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'Ordinanza Municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità.
- ² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- ³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
- ⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5 – Finanziamento

- ¹ Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo Energie Rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.
- ² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.
- ³ Il Municipio, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Art. 6 – Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa Ordinanza Municipale.

Art. 7 – Condizioni di incentivazione

- ¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- ² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza Municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità.
- ³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
- ⁴ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- ⁵ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

CAPITOLO 3

Incentivi

Art. 8 – Risanamenti energetici di edifici

- ¹ Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro), per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'Autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari ad un minimo del 35% fino ad un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.00 per edificio.
- ² Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ³ Possono inoltre beneficiare dell'incentivo da un minimo di CHF 20.00 fino a un massimo di CHF 30.00/m² per il risanamento di lucernari e/o finestre, a condizione di raggiungere un coefficiente U_{vetro} ≤ 0.70 W/m²K, anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente, conformemente ai punti a) per i lucernari e b) per le finestre dell'art. 6 a del Decreto esecutivo cantonale sugli incentivi in ambito energetico del 6 aprile 2016, ritenuto un massimo pari a CHF 1'500.00.

Art. 9 – Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento-ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta da un minimo dal 35% sino a un massimo del 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a CHF 2'000.00.

Art. 10 – Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

- ² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a legna o con un impianto a pellets, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti.
- ³ L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ⁴ L'importo concesso ammonta da un minimo del 35% sino a un massimo del 50% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo del 6 aprile 2016, ritenuto un massimo di CHF 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore e di CHF 2'000.00 + CHF 100.00/kW, ritenuto un massimo di CHF 3'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a legna o a pellets. Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell'85%.

Art. 11 – Impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni ed i criteri definiti negli artt. 21 e 22 del Fondo Energie Rinnovabili del 29.04.2014.
- ³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 50% sino ad un massimo del 100% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di CHF 2'000.00.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e, al più tardi, entro sei (6) mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

Art. 12 – Pannelli solari termici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi pannelli solari termici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ² L'importo concesso ammonta al 50% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00.
- ³ L'incentivo è riconosciuto in caso di installazioni su edifici esistenti e antecedenti al 16 settembre 2008 (fa stato il rilascio della licenza edilizia). La data è riferita all'entrata in vigore del RUEn (Regolamento sull'utilizzazione dell'energia).

Art. 13 – Batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento dell'incentivo a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ² L'importo concesso corrisponde ad un contributo da un minimo di CHF 400.00 fino ad un massimo di CHF 500.00 + CHF 50.00/kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.00 per impianto.
- ³ Il contributo totale, inoltre, non deve superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio.

Art. 14 – Scaldacqua a pompa di calore

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore, in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ² L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.
- ³ L'importo concesso corrisponde da un importo da un minimo di CHF 350.00 fino ad un massimo di CHF 450.00 per impianto installato.

Art. 15 – Analisi CECE®-Plus

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima dell'anno 2000, localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ² Certificazione e analisi energetiche: il contributo per singolo immobile è stabilito da un minimo del 20% fino a un massimo 30% del costo della certificazione CECE® Plus, ritenuto un massimo di CHF 1000.00.

Art. 16 – Acquisto di elettricità ecologica certificata

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune.
- ² Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che acquistano almeno 5'000 kWh del prodotto di elettricità ecologica certificato "nature made star" (www.naturemade.ch).
- ³ L'importo concesso ammonta a cts. 2.00 (CHF 0.02) per kWh di elettricità ecologica certificato "nature made star" acquistato, ritenuto un importo massimo di CHF 500.00 per economia domestica.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi più tardi entro sei (6) mesi dalla ricezione della fattura da parte dell'azienda elettrica.

Art. 17 – Trasporto pubblico (privati) (Abrogare l'ordinanza già in uso)

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo finanziario per la promozione della mobilità sostenibile i cittadini domiciliati e dimoranti (permesso B) nel Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti titoli di trasporto:
 - Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
 - Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
- ³ L'importo concesso ammonta a:
 - da un minimo del 30% ad un massimo del 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali), per giovani di età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti;
 - da un minimo del 10% ad un massimo del 30% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di CHF 500.00 per anno civile.

- ⁴ Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di 1a. classe, l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a. classe.
- ⁵ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti "Appresfondo".
- ⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro quattro (4) mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 18 – Biciclette elettriche (Abrogare l'ordinanza già in uso)

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:
- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
 - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
- ² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera);
 - al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome) che attesti l'acquisto a titolo personale.
- ³ L'importo concesso ammonta da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di CHF 300.00 secondo l'art. 18 lett. a). e b). dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
- ⁴ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:
- 1 bicicletta ogni 5 anni, per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
 - 2 biciclette ogni 5 anni, per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.
- ⁵ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta, rispettivamente il ciclomotore elettrico, entro i primi tre (3) anni dall'acquisto a persone non residenti a Aranno. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo (1°) anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita o cambiamento di domicilio tra il primo (1°) ed il secondo (2°) anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo (2°) ed il terzo (3°) anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- ⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro quattro (4) mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta verrà respinta.

Art. 19 – Autoveicoli elettrici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per autoveicoli elettrici:
- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune;
 - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
- ² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
 - il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino;
 - il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Ticino.

- ³ L'importo concesso ammonta da un minimo di CHF 700.00 fino ad un massimo di CHF 1'000.00 (IVA inclusa).
- ⁴ Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida.
- ⁵ Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.
- ⁶ Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo.
- ⁷ Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti ad Aranno. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà:
- rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
 - vendita o cambiamento di domicilio entro il primo (1°) anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita o cambiamento di domicilio tra il primo (1°) e il secondo (2°) anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo (2°) e il terzo (3°) anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- ⁸ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro quattro (4) mesi dalla data di acquisto.

Disposizioni finali

Art. 20 – Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, per analogia, le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 21 – Contestazioni

- ¹ Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione.
- ² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Art. 22 – Entrata in vigore

A norma della Legge Organica Comunale (del 10 marzo 1987), il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

La Presidente



Curti Eleonora